



CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO MONS. L. CRICO STATUTO

PREAMBOLO

La “Pia Casa di Ricovero od Ospizio Crico” in Fossalunga di Vedelago è stata fondata dal Monsignor Lorenzo Crico con atto pubblico 4 gennaio 1830 rogato dal Notaio di Treviso Paolo De Castello (n. 2666 di Rep.), con trasferimento in donazione dell’intero patrimonio del prelado per il ricovero di *“quattro vecchi, uomini o donne secondo che portano le circostanze, i quali siano poveri, abbiano più di 60 anni, siano invalidi al lavoro, celibi o vedovi senza figli, non abbiano parenti obbligati per legge al loro mantenimento ed abbiano più di cinque anni di non interrotto domicilio nella frazione di Fossalunga”*.

L’IPAB prese avvio dopo un preventivo assenso del Governo di Venezia che approvava il Regolamento con Decreto n. 361323052 dell’anno 1829.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 la “Pia Casa di Ricovero od Ospizio Crico” assunse la connotazione di Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (Regio Decreto del 31 marzo 1895) con l’approvazione dello Statuto dell’Ente.

Per la definizione e la realizzazione di un piano integrato di interventi per lo sviluppo locale attraverso la realizzazione e l’adeguamento di servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari e veterinari in Vedelago, il giorno 9 aprile 1999, tra il Comune di Vedelago, La Regione del Veneto, l’U.L.S.S. n. 8 della Regione Veneto, l’A.T.E.R. di Treviso, la IPAB Opera Immacolata Concezione ONLUS di Padova e l’Ente “Casa di Soggiorno e Riposo Mons. L. Crico” è stato sottoscritto un accordo ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2 comma 203. In conseguenza a tale accordo, dal 24 giugno 2004, gli ospiti accolti nella Casa di Soggiorno e Riposo Mons. Lorenzo Crico sono stati trasferiti nella nuova struttura gestita dall’ONLUS Opera Immacolata Concezione di Padova e il Comune di Vedelago si è assunto a proprio carico l’onere economico derivante dalle tavole dell’IPAB e consistente nel ricovero di *“quattro poveri vecchi”* della Parrocchia di Fossalunga. Da tale data questo Ente ha cessato l’attività di Casa di Riposo come da Decreto del Dirigente Regionale n. 224 del 15 dicembre 2004.

Art. 1 - SEDE E DENOMINAZIONE

L’Ipab assume la denominazione “Casa di soggiorno e riposo Mons. L. Crico” e ha sede in Fossalunga di Vedelago, Via Montello n. 3.

Art. 2 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente "Casa di soggiorno e riposo Mons. L. Crico" è costituito dai beni del lascito di Mons. Lorenzo Crico e da quelli acquistati col valore della vendita degli stessi, nonché da contributi dello Stato e di Enti Pubblici, dalle donazioni dei privati, dai redditi patrimoniali e dagli eventuali utili di esercizio. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

L'IPAB provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento dello scopo statutario, provvederà alla gestione dei beni attuali o che perverranno all'IPAB nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 3 - SCOPO

L'Istituto attualizzando le proprie finalità indicate nelle tavole di fondazione, collabora con la rete locale dei Servizi Sociali:

- a) nell'ambito della disabilità;
- b) a favore di giovani coppie, di famiglie o singole persone in difficoltà;
- c) a favore di minori;
- d) accoglie ed assiste anziani, sia autosufficienti che non autosufficienti, del Comune di Vedelago e di altri Comuni a fronte del pagamento di una retta.

Inoltre collabora con gli Enti preposti in funzione di supporto alle famiglie nell'ambito delle attività scolastiche e culturali.

ART. 4 - ORGANI DELL' ISTITUTO

Sono Organi dell'Istituto:

1. Di governo e di Direzione politica:
 - II Consiglio di Amministrazione
 - II Presidente
2. Di gestione:
 - II Segretario-Direttore
3. Di controllo:
 - II Revisore dei Conti.

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, uno dei quali di diritto. È membro di

diritto il Parroco pro-tempore di Fossalunga che ha facoltà di delegare la funzione a persona di sua fiducia.

Un componente è nominato dal Parroco pro-tempore di Fossalunga previa consultazione con il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio per gli Affari Economici.

Un componente è nominato dal Comune di Vedelago.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni.

Gli amministratori possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri esercitano il loro mandato sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri dimissionari o che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla carica saranno sostituiti dagli stessi organi che gli avevano in precedentemente nominati.

I Consiglieri così sostituiti durano in carica sino alla scadenza del quinquennio.

Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio decade automaticamente dall'incarico.

L'eventuale revoca dei Consiglieri, nei casi previsti dalla legge o per comportamenti lesivi del buon nome dell'Istituto o per il motivo di cui al comma precedente, spetta agli organi di controllo sulle IPAB previsti dalla Legge.

I Consiglieri non possono essere revocati dal soggetto che li nomina in quanto non sussiste potere di rappresentanza.

ART. 6 - INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

ART. 7 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) nominare il Presidente ed il Vice-presidente;
- b) approvare entro i termini previsti dalle leggi vigenti il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
- c) provvedere in merito a qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria Amministrazione;
- d) decidere in ordine delle attività della IPAB, compresa la facoltà di emettere Regolamenti per la disciplina delle attività;
- e) approvare le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- f) nominare il Revisore dei conti da scegliersi tra gli iscritti alle categorie professionali abilitate;

- g) nominare il Segretario-Direttore, che risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, determinando le funzioni, le responsabilità e le eventuali indennità economiche;
- h) adottare ogni altro adempimento demandato per competenza al Consiglio di Amministrazione da Leggi e Regolamenti Statali, Regionali e Comunali;
- i) verificare gli atti compiuti dal Segretario-Direttore il quale risponde della propria attività al Consiglio di Amministrazione;
- j) ogni altra attribuzione e potere ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti Regionali.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno.

La convocazione è effettuata mediante raccomandata A.R., telegramma o telefax o altra forma che dia garanzia di avvenuta ricezione, spedito almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione, ovvero in caso di urgenza e necessità mediante telegramma inviato ventiquattro ore prima del giorno previsto per la riunione.

Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

La convocazione deve riportare l'ordine del giorno da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della IPAB di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia sul buon andamento amministrativo della IPAB;

- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.

I predetti provvedimenti d'urgenza dovranno essere poi ratificati da parte del Consiglio di Amministrazione in una riunione da convocarsi entro 30 giorni.

In casi di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 10 - GRATUITÀ DEL SERVIZIO

Agli Amministratori non possono essere corrisposte indennità di alcun genere e per nessun titolo.

Agli Amministratori è riconosciuto, dietro presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ART. 11 – SEGRETARIO-DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione di un Segretario-Direttore, dipendente o a regime convenzionale.

Al Segretario-Direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Istituto verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rispondendone dei risultati.

Il Segretario-Direttore redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza, la redazione dei verbali delle deliberazioni è garantita da un componente del Consiglio di Amministrazione incaricato dal Presidente.

ART. 12 -REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e regionali.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. Controlla la regolare tenuta delle scritture contabili.

Assiste il Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo.

Al Revisore dei Conti spetta una indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto riguarda la tenuta della contabilità e gli obblighi degli amministratori, del segretario e del tesoriere, si richiamano tutte le norme relative alla gestione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

ART. 14 - ALBO

L'istituto applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità, attraverso l'istituzione di un Albo anche elettronico.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE

Le entrate dell'IPAB saranno costituite:

- dalle rendite immobiliari,
- dalle rette di ricovero,
- dalle oblazioni.

L'importo delle rette di ricovero sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da adottare unitamente al bilancio preventivo. Le spese riguarderanno la manutenzione degli immobili e degli arredi, il riscaldamento e la pulizia, il personale dipendente, l'acquisto di generi e materiali d'uso.

ART. 16 - CARTA DEI SERVIZI E RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti e al loro comportamento sono fissate da apposito regolamento interno (Carte dei Servizi).

E' istituita una rappresentanza degli ospiti le cui norme regolamentari e costitutive dovranno essere determinate da un apposito regolamento interno.

Scopo della rappresentanza degli ospiti è di realizzare la collaborazione attiva degli utenti al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente:

- fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- collaborando con il Consiglio di Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione, esprimendo proposte sull'attuazione di programmi di occupazione e di tempo libero.